

Proposta testo unificato Paniz 2

AFFIDAMENTO CONDIVISO
(nuovo testo di sintesi)

Art. 1

Dopo l'art. 155 cod. civ., sono inseriti i seguenti:

Art. 155 bis (Prestazione del consenso)

Qualora uno dei coniugi chieda l'affidamento condiviso dei figli, il giudice interroga l'altro, per acquisire il suo consenso.

Ove il consenso sia prestato, il giudice provvede in conformità, applicando l'art. 155 ter.

Nel caso in cui il consenso sia negato, il giudice decide se disporre o meno l'affidamento condiviso,

avendo come parametro di riferimento l'esclusivo interesse della prole e dando preferenza, in tutti i

casi in cui ciò sia possibile, alla più ampia e piena realizzazione della bigenitorialità.

Il consenso, una volta prestato, è irrevocabile. L'affidamento condiviso può essere revocato dal

giudice per gravi ragioni.

Art. 155 ter (Affidamento condiviso)

Con l'affidamento condiviso, la potestà genitoriale è esercitata congiuntamente dai genitori.

Ove ne ravvisi l'opportunità, il giudice può attribuire a ciascuno di essi sfere di competenze distinte,

tenuto conto delle rispettive attitudini, delle abitudini pregresse e delle esigenze dei figli.

Nel provvedimento di affido, il giudice indica il luogo o i luoghi di abitazione dei minori affidati e

stabilisce, in caso di necessità, i tempi e le modalità di presenza, accanto ad essi, di ciascun genitore.

Il giudice stabilisce altresì le modalità di mantenimento dei minori, privilegiando forme di mantenimento diretto e per capitoli di spesa.

Art. 2

Dopo l'art. 709 c.p.c., sono inseriti i seguenti:

Art. 709 bis c.p.c. (Camera di mediazione)

In tutti i casi in cui, pur nel dissenso di uno dei genitori, è disposto l'affidamento condiviso, nel relativo provvedimento deve essere inserito, d'ufficio o su comune indicazione dei coniugi, il nominativo di un centro o di un esperto di mediazione familiare. Le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvo i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi, per la risoluzione dei conflitti insorti tra esse in ordine all'esercizio della potestà o alle modalità dell'affido condiviso, al centro o alla persona indicata. Ove la mediazione non produca risultati, le parti possono rivolgersi al giudice, come previsto dal successivo art. 709 ter.

Art. 709 ter c.p.c.

La competenza per la soluzione dei conflitti insorti tra i genitori in ordine all'esercizio della genitorialità spetta, qualora vi sia procedimento in corso, anche ex art. 710 c.p.c., al giudice dello stesso. In caso contrario essa spetta al giudice tutelare del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti ed adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore o impediscano il corretto svolgimento dell'affidamento condiviso, egli può modificare i provvedimenti in vigore, sia in ordine al modello, che alle modalità di affidamento o può, in alternativa, applicare le seguenti sanzioni:

- a) ammonire il genitore inadempiente;
- b) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori nei confronti del minore;
- c) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro;
- d) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una pena pecuniaria, da un minimo di 25 euro, ad un massimo di 5000 a favore della Cassa delle Ammende..

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari. I provvedimenti assunti dal giudice tutelare nelle ipotesi di sua competenza possono essere impugnati con ricorso alla sezione per i minorenni della Corte d'Appello territorialmente competente.

Art. 3

Disp. att.

Gli articoli 155 bis e ter e gli articoli 709 bis e ter si applicano anche alle fattispecie di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili di esso, di cui alla legge 898/70, nonché ai figli nati da coppie di fatto.